

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2431 del 19/07/2016
Oggetto	D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR N. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI RETE FOGNARIA PUBBLICA MISTA DOTATA DI SISTEMA DI TRATTAMENTO FINALE, A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO, DI CONSISTENZA COMPRESA TRA 200 E 1999 A.E., IN COMUNE DI BRISIGHELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2457 del 18/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI RETE FOGNARIA PUBBLICA MISTA DOTATA DI SISTEMA DI TRATTAMENTO FINALE, A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO, DI CONSISTENZA COMPRESA TRA 200 E 1999 A.E., IN COMUNE DI BRISIGHELLA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

e inoltre

- la *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- la *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza PG Provincia 72028 del 24/09/2007, con la quale HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n.2/4, Codice Fiscale/P.IVA 04245520376, ha richiesto il rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane da reti fognarie pubbliche miste recapitanti in acque superficiali, in comune di Brisighella, tra i quali lo scarico fognario n. 009 in comune di Brisighella, località Villa San Giorgio in Vezzano;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato nell'atto sopracitato e successivamente ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 14530/2016, emerge che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 603 del 05/10/2004 è stata autorizzata la società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, ad effettuare lo scarico di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali - Scarico fognario n. 009 in comune di Brisighella, località Villa San Giorgio in Vezzano, con trattamento mediante fossa Imhoff, proveniente dall'agglomerato " Villa San Giorgio in Vezzano";
- con la richiesta PG Provincia 72028 del 24/09/2007 HERA S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata n. 603/2004;

- le acque reflue urbane della rete fognaria dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano, trattate mediante fossa Imhoff, provengono da un agglomerato che risulta di carico nominale pari a 235 AE e con 212 AE serviti da rete e depurati (abitato di Villa San Giorgio in Vezzano, e nessuna attività produttiva), nel catasto regionale degli agglomerati aggiornato all'anno 2014, quindi da un agglomerato di consistenza tra 200 e 1999 A.E. L'impianto di trattamento ha una potenzialità di 350 A.E.;
- le acque reflue vengono scaricate in acque superficiali - torrente Sintria (bacino del fiume Reno);
- il suddetto scarico non è soggetto alle ulteriori misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano Regionale Tutela delle Acque, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 40 del 21.12.2005 e precisamente al rispetto dei valori limite della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06, per il parametro Fosforo totale e per il parametro azoto totale, in quanto a servizio di agglomerato di consistenza inferiore a 20.000 AE;
- in relazione alla Variante al PTCP al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, per i suddetti scarichi si applicano le norme di cui all'art. 5.13, in particolare la misura supplementare del comma 4, terzo alinea, relativa all'abbattimento della torbidità;
- il sistema di trattamento dello scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato di cui sopra, essendo di I livello, non è conforme alla Tab. 2 del punto 7 della DGR 1053/2003 che prevede un trattamento di secondo livello per gli agglomerati di consistenza tra 200 e 2000 A.E.;
- in relazione alla DGR 22 febbraio 2016, n.201 citata in premessa, che ha stabilito l'ordine di priorità degli interventi relativi a situazioni di non conformità esistenti, da inserire in uno specifico Programma degli Interventi che ATERSIR deve predisporre e approvare non oltre il 31 dicembre 2016, l'agglomerato da cui proviene lo scarico di cui è richiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra, è inserito nella Tabella 4 - *Elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 1999 AE e priorità 1A*. Per il suddetto scarico è individuata la necessità di adeguamento del sistema di trattamento, con ordine di priorità 1A, per il quale va redatto il Progetto Definitivo entro il 31 dicembre 2018 e va realizzato l'intervento entro il 31 dicembre 2021;
- con deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna di ATERSIR n.1/2016 è stato approvato il Programma degli Interventi 2015-2019 del gestore HERA spa, che contiene l'intervento di "adeguamento impianto di depurazione di Villa Vezzano";
- HERA s.p.a con nota Pg Arpae 8188 del 07/07/2016 ha fornito aggiornamenti in merito alle azioni gestionali poste in atto per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, e alcune informazioni in merito alle valutazioni in corso relative all'intervento di adeguamento dell'impianto;

CONSIDERATO che la DGR 201/2016 sopra citata, al punto 7) del deliberato, recita come di seguito riportato:

*7) di stabilire, in attesa che ATERSIR ed i Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma ai sensi dell'art.147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 predispongano e attuino il Programma degli Interventi avente le caratteristiche previste dalla Direttiva allegata, che **tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto a seguito della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione o della documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento di una domanda di autorizzazione già esistente**. Tali autorizzazioni dovranno richiamare l'obbligo di realizzazione degli interventi di adeguamento necessari nei tempi previsti dalla Direttiva allegata e dovranno individuare, caso per caso, prescrizioni gestionali delle reti tali da contenere al minimo gli impatti degli scarichi sui corpi idrici recettori. Qualora lo scarico finale di una rete sia completamente privo di trattamenti, non essendo possibile stabilire in questo caso limiti qualitativi allo scarico certi, in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete, diversi dagli scarichi domestici, andranno applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;*

RICHIAMATO in particolare l'art. 124 del DLgs. n. 152/06 e smi recante criteri generali in materia di autorizzazione agli scarichi;

DATO ATTO che ai fini dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 124, comma 7) del DLgs n. 152/06 e smi, l'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni;

CONSIDERATO inoltre che le domande di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.Lgs. n.152/06 e smi, devono essere chieste un anno prima della scadenza e, se presentate tempestivamente, (come nei casi di specie), le autorizzazioni continuano ad essere valide alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione dei nuovi provvedimenti;

PRESO ATTO altresì delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota ns. PG. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi di acque reflue disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'autorizzazione n. 603/2004 rilasciata dalla Provincia di Ravenna, richiamando l'obbligo di realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto nei tempi previsti dalla Direttiva regionale sopra citata e fissando prescrizioni gestionali della rete e dell'impianto tali da contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI RINNOVARE l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, alla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, ad effettuare lo scarico nel torrente Sintria della rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali - scar. n.009 in comune di Brisighella - proveniente dall'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano in comune di Brisighella (codice agglomerato ARA0186), dotata di sistema di trattamento finale con fossa Imhoff;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 2.a) La presente autorizzazione si intende **valida per quattro anni** dalla data di adozione e pertanto dalla data del presente provvedimento;
 - 2.b) **almeno un anno prima di tale scadenza** deve essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.L.vo n.152/06, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui ai Decreti n. 227/2011 e n. 59/2013. Va presentata una domanda per ogni agglomerato comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue urbane dello stesso (dell'impianto di trattamento finale e degli scolmatori di piena e di emergenza della rete);
 - 2.c) sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente;e al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.A) Lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 AE, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 152/06.
 - 2.B) I pozzetti di ispezione e il pozzetto di controllo finale, idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), devono essere mantenuti costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
 - 2.C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.

- 2.D) Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate ad Arpae - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico deve essere data tempestiva comunicazione ad Arpae - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- 2.E) Il gestore dell'impianto deve effettuare almeno due autocontrolli annuali sugli scarichi e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto nell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche. Deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento. I risultati degli autocontrolli vanno resi disponibili agli organi di vigilanza e comunque vanno riportati nella documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione.
- 2.F) Nel rispetto di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita agli impianti al di sotto di 50 NTU. Alla domanda di rilascio dell'AUA per lo scarico dell'agglomerato di che trattasi, da presentarsi prima della scadenza della presente autorizzazione, va allegata una relazione corredata da una valutazione in merito al rispetto della norma di indirizzo di cui all' art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità.
- 2.G) Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016, così come recepiti nel Programma degli Interventi di ATERSIR, **va redatto il Progetto Definitivo dell'intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento dello scarico di che trattasi entro il 31 dicembre 2018 e va realizzato l'intervento entro il 31 dicembre 2021;**
- 2.H) In attuazione degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016, vanno poste in atto azioni gestionali per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, estrazioni dei fanghi accumulati nell'impianto con maggiore frequenza di quella annuale, pulizia della zona di scarico, ecc..., in considerazione della programmazione di realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto entro il 2021.
- 2.I) **Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa alla SAC di Ravenna di Arpae ed al Servizio Territoriale di Arpae, una sintetica relazione** riferita all'anno solare precedente, nella quale vanno descritte le azioni poste in atto in ottemperanza al precedente punto 2.H). Nella relazione vanno forniti anche aggiornamenti in merito alla definizione della tipologia di intervento di adeguamento dell'impianto e alla redazione del relativo progetto definitivo.
- 2.L) Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente all'impianto di trattamento in oggetto, prima della realizzazione dell'intervento di adeguamento dello stesso.
- 2.M) Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico, o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico in oggetto deve essere comunicata a questa SAC di Arpae. La comunicazione va corredata dalla planimetria aggiornata della rete fognaria in scala 1:10.000. Si ricorda che per le modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII, della DGR del 9 giugno 2003, n. 1053, occorre presentare la richiesta di nuova autorizzazione all'interno della procedura di AUA.

Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento.

3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Brisighella e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.